SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 febbraio 2013, n. **15**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di seguito denominati «Parti», vista la legge 18 ottobre 1984, n. 760, con la quale è stato ratificato l'Accordo del 28 aprile 1983 tra i due Governi sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo relativo al riconoscimento dei titoli accademici;

Desiderosi di rinnovare, alla luce delle vigenti normative, l'Accordo fatto a San Marino il 28 aprile 1983;

Visto lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in data 31 maggio 1990 con le quali è stato concordato dai Paesi di recepire il risultato dei lavori svolti nella III sessione, tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di esperti, prevista dal citato art. 2 del citato accordo italo-sammarinese;

Vista la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificata con legge italiana del 6 giugno 1939, n. 1320 e con legge sammarinese del 25 ottobre 1939, n. 18;

Visto il D.M. 11 giugno 1990 relativo al riconoscimento del titolo di dottorato della Scuola Superiore di Studi Storici di San Marino;

Visto il D.M. 7 marzo 2003 relativo al riconoscimento del titolo di dottore di ricerca rilasciato dalla Scuola Normale Superiore di Ingegneria Economico-Gestionale dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino;

Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di intensificare gli scambi nell'ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

Animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati, l'inizio o la continuazione degli studi nelle Università dell'altro Stato;

Consapevoli delle affinità tra i due Stati, della comune storia, della contiguità territoriale, delle relazioni e degli ottimi rapporti in ogni campo, consapevoli della sostanziale affinità tra i due Paesi relativamente al sistema universitario e alla relativa formazione, nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi in materia di formazione universitaria, ai soli fini del riconoscimento accademico dei titoli, hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, dei livelli dei rispettivi titoli accademici allo scopo di consentire agli studenti il proseguimento degli studi universitari nell'altro Paese e relativamente al diritto di fregiarsi delle relative qualifiche accademiche nell'altro Paese.

Art. 1.

Ambito di validità

Il presente Accordo si applica ai titoli rilasciati dalle Università, Politecnici, Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti, della Repubblica italiana, elencati nell'allegato A e ai titoli rilasciati dagli Istituti del settore universitario della Repubblica di San Marino, di cui all'allegato B.

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti degli elenchi, decisi dalle competenti autorità dei due Paesi, sono notificati per le vie diplomatiche.

Sono ammessi al riconoscimento, in base al presente Accordo, esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui agli allegati.

Art. 2.

Uso della qualifica accademica

Nel presente Accordo l'espressione «titolo» indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria al termine di un ciclo di studi e rientrante tra i titoli che la Istituzione universitaria è autorizzata a rilasciare nel proprio Paese.

L'espressione Paese di origine indica uno dei due Paesi contraenti che rilascia il titolo avente valore accademico.

L'espressione Paese ospitante indica il Paese dove viene riconosciuto il titolo rilasciato dal Paese di origine.

Art. 3.

Individuazione di titoli di livello corrispondente

Per l'accesso ai corsi di livello successivo, è riconosciuta la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Istituzioni universitarie delle due Parti, quale indicata nella seguente tabella, a condizione che non vi siano rilevanti differenze nei percorsi formativi.

Repubblica italiana	Repubblica di San Marino
Livelli	Livelli
1° Livello Laurea	1° Livello Laurea
2° Livello Laurea Magistrale Diploma di Laurea *ex lege* n. 341/1990 (durata del corso da 4 a 6 anni secondo le discipline)	2° Livello Laurea Magistrale
3° Livello Dottorato di Ricerca (durata minima 3 anni)	3° Livello Dottorato di Ricerca

Art. 4.

Riconoscimento di periodi di studio e di esami

Ai fini dell'ammissione alle Istituzioni universitarie di una delle due Parti è obbligatorio il possesso del titolo finale degli studi secondari superiori dell'altra Parte, completato dal superamento dell'eventuale esame di idoneità al corso universitario qualora fosse previsto nell'ordinamento del Paese contraente.

Art. 5.

Riconoscimento di certificati, di periodi di studio e di esami

Su richiesta degli studenti che intendono proseguire il corso di studi avviato in un Paese presso un'Istituzione universitaria dell'altro Paese possono essere riconosciuti reciprocamente i certificati rilasciati dall'Istituzione di origine attestanti periodi di studio svolti con profitto e il superamento di esami relativi a insegnamenti di contenuto corrispondente.

Al fine di facilitarne la valutazione e l'equo riconoscimento, le Istituzioni universitarie rilasciano idonea ed adeguata certificazione. La competenza ad esprimere un giudizio sull'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio svolti con profitto spetta all'Istituzione universitaria di accoglienza.

Devono essere recuperati gli esami obbligatori negli ordinamenti didattici dell'Istituzione universitaria di accoglienza, ove non siano stati già superati nell'Istituzione universitaria di origine.

Art. 6.

Riconoscimento di titoli finali di studio per l'accesso a corsi di livello successivo

La valutazione della corrispondenza sostanziale, in termini di crediti e di contenuti formativi, dei titoli accademici di una delle due Parti ai titoli nazionali richiesti per il proseguimento degli studi nelle Istituzioni dell'altro Paese, è di competenza dell'Istituzione universitaria di accoglienza, che può richiedere eventualmente un'integrazione del percorso formativo o accordare crediti utili ai fini dell'abbreviazione del corso di studi prescelto.

Art. 7.

Uso del titolo accademico

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell'altro Stato nella forma consentita dalla Legislazione dello Stato nel quale è stato conferito.

L'uso del titolo accademico avente valore abilitante conseguito nel Paese di origine avviene nel rispetto della specifica normativa vigente in materia nel Paese ospitante.

Art. 8.

Convenzioni interuniversitarie

Le Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva normativa, le convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Paesi, per l'istituzione di corsi di studio con il rilascio di titolo finale congiunto, che ha validità in entrambi i Paesi.

Art. 9.

Corretta interpretazione

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso la consultazione degli Esperti designati dalle due Parti.

Art. 10.

Periodo di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle relative e rispettive procedure interne.

Il presente Accordo ha validità per un periodo di tempo illimitato a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

Fatto a San Marino il 24 agosto 2011 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana L'Ambasciatore d'Italia a San Marino
MARINI

Per il Governo della Repubblica di San Marino Il Segretario di Stato per l'istruzione e la cultura, università e politiche giovanili
MORRI

ALLEGATO *A*

UNIVERSITÀ ED ISTITUTI SUPERIORI STATALI

Università Politecnica delle Marche ANCONA
Università degli Studi «Aldo Moro» di BARI
Politecnico di BARI
Università degli Studi del Sannio BENEVENTO
Università degli Studi di BERGAMO
Università degli Studi di BOLOGNA
Università degli Studi di BRESCIA
Università degli Studi di CAGLIARI
Università degli Studi di CAMERINO
Università degli Studi del Molise CAMPOBASSO
Università degli Studi di CASSINO
Università degli Studi di CATANIA
Università degli Studi «Magna Græcia» di CATANZARO
Università degli Studi «G. D'Annunzio» CHIETI-PESCARA
Università degli Studi della Calabria COSENZA
Università degli Studi di FERRARA
Università degli Studi di FIRENZE
Università degli Studi di FOGGIA
Università degli Studi di GENOVA
Università degli Studi di L'AQUILA
Università degli Studi del Salento LECCE
Università degli Studi di MACERATA
Università degli Studi di MESSINA
Università Statale di MILANO
Università degli Studi Bicocca di MILANO
Politecnico di MILANO
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia MODENA
Università degli Studi «Federico II» di NAPOLI
Seconda Università degli Studi di NAPOLI
Università degli Studi «Parthenope» NAPOLI
Università l'«Orientale» di NAPOLI
Università degli Studi di PADOVA
Università degli Studi di PALERMO
Università degli Studi di PARMA
Università degli Studi di PAVIA
Università degli Studi di PERUGIA
Università per stranieri di PERUGIA
Università degli Studi di PISA
Università della Basilicata POTENZA
Università degli Studi «Mediterranea» di REGGIO CALABRIA
Università degli Studi «La Sapienza» ROMA
Università degli Studi «Tor Vergata» ROMA
Università degli Studi «Roma TRE» ROMA
Università degli Studi di Roma «Foro Italico» ROMA
Università degli Studi di SALERNO
Università degli Studi di SASSARI
Università degli Studi di SIENA
Università per stranieri di SIENA
Università degli Studi di TERAMO
Università degli Studi di TORINO

Politecnico di TORINO
Università degli Studi di TRENTO
Università degli Studi di TRIESTE
Università degli Studi di UDINE
Università degli Studi «Carlo Bo» di URBINO
Università dell'Insubria VARESE
Università degli Studi «Cà Foscari» VENEZIA
Università IUAV di VENEZIA
Università del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» VERCELLI
Università degli Studi di VERONA
Università degli Studi della Tuscia VITERBO

UNIVERSITÀ TELEMATICHE NON STATALI

«Guglielmo Marconi» ROMA
«TEL.M.A.» ROMA
«Leonardo da Vinci» TORREVECCHIA
TEATINA (CH)
«Uninettuno» ROMA
«Italian University Line» FIRENZE
«e-Campus» NOVEDRATE(COMO)
Giustino Fortunato BENEVENTO
«Pegaso» NAPOLI
«Università Telematica San Raffaele Roma» ROMA
(cambio di denominazione della UNITEL - Milano)
«Universitas Mercatorum» ROMA
«Università delle scienze umane» (UNISU) «N. Cusano» ROMA

UNIVERSITÀ E ISTITUTI UNIVERSITARI NON STATALI AUTORIZZATI A RILASCIARE TITOLI DI STUDIO AVENTI VALORE LEGALE

Università non statale legalmente riconosciuta della Valle D'Aosta AOSTA
Libera Università Mediterranea «Jean Monnet» CASAMASSIMA (BA)
Libera Università di BOLZANO
Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC) CASTELLANZA (VA)
Università Cattolica del Sacro Cuore MILANO
Università Luigi Bocconi MILANO
Università Vita-Salute San Raffaele MILANO
Libera Università di lingue e comunicazione IULM MILANO
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa NAPOLI
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) «G. Carli» ROMA
Libera Università «Maria SS. Assunta» LUMSA ROMA
Libera Università «Campus bio-medico» ROMA
Libera Università degli Studi «San Pio V» ROMA
Libera Università della Sicilia Centrale «Kore» ENNA
Università degli Studi Europea ROMA
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche POLLENZO (CN)
Università per Stranieri «Dante Alighieri» REGGIO CALABRIA

Aggiornato maggio 2011

ALLEGATO *B*

Università degli Studi della Repubblica di San Marino SAN MARINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3144):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Giuliomaria Terzi di Sant'Agata) il 9 febbraio 2012.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 marzo 2012, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubblica istruzione).

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 21 marzo 2012, il 1° agosto 2012, l'11 e il 26 settembre 2012.

Esaminato ed approvato in Aula il 15 novembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5585):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 novembre 2012 con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VII (Cultura).

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari) il 28 novembre 2012 e il 18 dicembre 2012.

Esaminato ed approvato in Aula il 22 gennaio 2013.

13G00051

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2012, n. **261**.

Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ed, in particolare, il Capo IX inerente alla designazione, revoca e dimissioni dei revisori legali o delle società di revisione contabile;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con il quale è stata data attuazione alla predetta direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 ed, in particolare, l'articolo 13, comma 4, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, la definizione dei casi e delle modalità di revoca e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché dei casi e delle modalità di risoluzione del contratto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che con comunicazione del 30 luglio 2012 ha trasmesso, ai sensi del citato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 ottobre 2012;

Visto la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 19 novembre 2012, n. 10579;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall'incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione.

2. La cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-*bis*, secondo comma, del codice civile.

Art. 2.
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;

b) «contratto di revisione»: il contratto stipulato tra la società e il revisore legale o la società di revisione legale avente ad oggetto l'incarico di revisione legale dei conti;

c) «decreto attuativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

d) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell'articolo 16 del decreto attuativo;

e) «gruppo»: l'insieme delle società consolidate integralmente, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

f) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai sensi dell'articolo 13 del decreto attuativo, nonché di altra previsione di legge;

g) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

h) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, di altra legge applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

l) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

m) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto attuativo ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

n) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell'economia e delle finanze;

o) «società assoggettata a revisione»: la società tenuta ad affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale;

p) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.

Capo II
REVOCA PER GIUSTA CAUSA

Art. 3.
Revoca dall'incarico di revisione legale

1. L'incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

2. L'organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all'assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.

3. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.

Art. 4.

Giusta causa

1. Costituiscono giusta causa di revoca:

a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;

b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;

e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;

f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;

g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;

h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

Capo III

DIMISSIONI

Art. 5.

Dimissioni dall'incarico di revisione legale

1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:

a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;

b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;

e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;

f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;

g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;

h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

3. Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

4. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

Art. 6.

Presentazione ed effetti delle dimissioni

1. Il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società assoggetta a revisione.

2. Gli amministratori convocano senza ritardo l'assemblea dei soci, affinché la stessa, sentito l'organo di controllo e preso atto delle intervenute dimissioni, provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo.

3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Capo IV

RISOLUZIONE CONSENSUALE

Art. 7.

Risoluzione consensuale del contratto di revisione

1. Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

2. L'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.

3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 8.

Divieto di nuovo incarico

1. Fermo restando quanto previsto per gli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o dimissioni da un incarico presso un ente diverso da quelli di interesse pubblico, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.

Capo V

COMUNICAZIONI

Art. 9.

Obblighi di comunicazione relativi agli enti di interesse pubblico

1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;

b) parere dell'organo di controllo;

c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.

3. L'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.

Art. 10.

Obblighi di comunicazione relativi alle società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico

1. Le società assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale, trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione:

a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;

b) parere dell'organo di controllo;

c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico.

2. Il revisore legale o la società di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale.

3. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS.

4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 11.

Presenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico

1. Nel caso dell'esistenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico, in difetto di accordo tra la società assoggettata a revisione e il revisore legale o la società di revisione legale, prevale, al fine di determinare il procedimento da osservare, la richiesta di cessazione che prima è giunta a conoscenza della controparte.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 292

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del *SEE)* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* L 157 del 9 maggio 2006.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 13 *(Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto)* — (In vigore dal 7 aprile 2010).

1. Salvo quanto disposto dall'art. 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

2. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione.

4. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale possono dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l'incarico di revisione legale.

5. Nei casi di cui al comma 4 la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.

7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.

8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l'art. 2459 del codice civile.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

— Si riporta il testo del comma 404 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di

quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 2011, n. 252.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2400, 2401 e 2409-*bis* del codice civile:

«Art. 2400 *(Nomina e cessazione dall'ufficio)*. — I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.».

«Art. 2401 *(Sostituzione)*. — In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

«Art. 2409-*bis (Revisione legale dei conti)*. — La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.».

Note all'art. 2:

— Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1974, n. 94.

— Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 16 *(Enti di interesse pubblico)* — (In vigore dal 7 aprile 2010).

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *u)*, del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *cc)*, del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera cc-*ter*), del codice delle assicurazioni private;

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) le società di intermediazione mobiliare;

l) le società di gestione del risparmio;

m) le società di investimento a capitale variabile;

n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

o) gli istituti di moneta elettronica;

p) gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB.

2. Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.

3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo di cui al comma 2 che non rivestono significativa rilevanza nell'ambito del gruppo, nelle quali, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, secondo comma, del codice civile, la revisione legale può essere esercitata dal collegio sindacale.

4. Nell'ambito delle società di cui al comma 2, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può individuare con regolamento le società che, in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico all'accuratezza e affidabilità dell'informativa finanziaria, sono qualificate enti di interesse pubblico ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo.

5. Con regolamento, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia e l'Isvap, può:

a) esentare, in tutto o in parte le società di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, e le società qualificate enti di interesse pubblico ai sensi del comma 4 dall'obbligo di osservare una o più disposizioni del presente decreto legislativo relative agli enti di interesse pubblico;

b) esentare in tutto o in parte gli iscritti nel Registro che hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e non ne hanno sulle società di cui al comma 1, lettera *a)*, dall'obbligo di osservare una o più disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 ed estendere a sei anni, per i medesimi soggetti, il termine di cui all'art. 20, comma 2.».

— Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1991, n. 90. S.O.

— Per il riferimento al testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento alla direttiva 2006/43/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

Note all'art. 5:

— Per il riferimento al testo dell'art. 2359 del codice civile, si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 1219 del codice civile:

«Art. 1219 *(Costituzione in mora)*. — Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito;

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;

3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 29 *(Impedito controllo)* — (In vigore dal 7 aprile 2010)

1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi.

3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate.

4. Si procede d'ufficio.».

13G00047

DECRETO 8 gennaio 2013, n. **16**.

Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che istituisce un'apposita sezione per gli iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di tale tipo in una società di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero per i revisori legali che ne facciano richiesta;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la società e la borsa, la definizione delle modalità di funzionamento di detta sezione ed in particolare delle modalità di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale da parte dei revisori legali «inattivi»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di potenziamento ed estensione dei servizi telematici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che in data 30 luglio 2012 ha formulato, ai sensi del citato articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;

Vista la nota del 19 novembre 2012, n. 10579, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2.
Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei revisori legali

1. È istituita, nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la sezione denominata «Sezione dei revisori inattivi», d'ora in poi denominata «Sezione inattivi».

Art. 3.
Iscrizione nella Sezione inattivi

1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi:

a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi;

b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'articolo 1 - comma 1, lettera *q)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi.

2. Sono altresì iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o attività di cui al precedente comma 1 lettera *b)*. Il Ministero dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 4.
Prima iscrizione del revisore

1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il revisore che assume incarichi di revisione legale entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro è esonerato da quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in materia di formazione per i revisori inattivi.

Art. 5.
Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà comunicazione ai soggetti inseriti nell'elenco dei revisori attivi per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione inattivi.

2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il passaggio nella Sezione inattivi.

3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la società di revisione legale per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la medesima società, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore inattivo non può comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una società di revisione se non è in regola con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.

Capo II

FORMAZIONE REVISORI INATTIVI

Art. 6.

Formazione del revisore inattivo

1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale.

2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione il cui importo è stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 7.

Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella Sezione inattivi

1. Fermo quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale deve prendere parte al corso di formazione e aggiornamento, anche svolto a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, della durata minima di 60 ore.

2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere svolti in conformità a specifici programmi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano partecipato volontariamente al programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il corso di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione inattivi, disposto d'ufficio ovvero a seguito di richiesta del soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi è esonerato dagli obblighi di formazione previsti per i revisori inattivi dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta privo di effetti.

Art. 8.

Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi

1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi è tenuto al versamento del contributo annuale di cui all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali non sono assoggettati:

a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) al controllo della qualità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo qualità.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Rinvio alle norme in materia di formazione continua

1. Con riferimento alla formazione continua degli iscritti al Registro dei revisori legali si rinvia a quanto previsto dal Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. Gli obblighi di formazione recati dal presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 10.

Comunicazioni

1. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con appositi atti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 2013

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro della giustizia
SEVERINO

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 291

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La direttiva del 17 maggio 2006, n. 43, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 8 *(Sezione del Registro per i revisori inattivi)*. — (In vigore dal 7 aprile 2010).

1. I soggetti iscritti nel Registro comunicano al soggetto incaricato della tenuta del Registro gli incarichi di revisione legale assunti. Le società di revisione legale comunicano altresì, per ciascun incarico, il responsabile della revisione e i revisori legali che hanno collaborato al suo svolgimento.

2. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro e, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 1, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione a un corso di formazione e aggiornamento, secondo le modalità definite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, con regolamento.

3. Gli iscritti nell'apposita sezione del Registro ai sensi del comma 2 non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua di cui all'art. 5 e non sono soggetti al controllo della qualità di cui all'art. 20, né al pagamento dei contributi finalizzati alla copertura dei relativi costi».

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 38 *(Altre disposizioni in materia tributaria)*. — (In vigore dal 7 aprile 2012).

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.

4. Al fine di razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale sono adottate le seguenti misure:

a) all'art. 60, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera *a)*, le parole "delle imposte" sono soppresse;

2) al primo comma, lettera *d)*, le parole "dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio", e dopo le parole "avviso di ricevimento", sono inserite le seguenti: "ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate";

3) al secondo comma, le parole "non risultante dalla dichiarazione annuale" sono soppresse;

4) al terzo comma, le parole "non risultanti dalla dichiarazione annuale" sono soppresse e le parole "della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36" sono sostituite dalle seguenti: "della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.";

b) all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'art. 149-*bis* del codice di procedura civile.".

5. Al fine di potenziare ed estendere i servizi telematici, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, nonché gli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, con propri provvedimenti possono definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri ser-

vizi telematici ovvero della posta elettronica certificata, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze, atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. Le amministrazioni ed enti indicati al periodo precedente definiscono altresì l'utilizzo dei servizi telematici o della posta certificata, anche per gli atti, comunicazioni o servizi dagli stessi resi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti gli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell'art. 2704, primo comma, del codice civile. All'art. 3-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".

6. Data la valenza del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto, da indicare in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione finanziaria rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. Tenuto inoltre conto che i rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale, per favorire la qualità delle informazioni presso la Pubblica Amministrazione e nelle more della completa attivazione dell'indice delle anagrafi INA-SAIA, l'Amministrazione finanziaria rende accessibili alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai concessionari e gestori di pubblici servizi ed, infine, ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria, il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati, al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. Tali informazioni sono rese disponibili, previa stipula di apposita convenzione, anche con le modalità della cooperazione applicativa.

7. Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i termini e le modalità di versamento delle somme trattenute e le modalità di certificazione. La richiesta da parte degli interessati deve essere presentata entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare. Le predette modalità di trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo ente percettore.

9.

10. All'art. 3, comma 24, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole "decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46", sono inserite le seguenti: "Ai fini e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.".

11. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le parole: "nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria". Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli apporti effettuati da enti pubblici e privati di previdenza obbligatoria.

12. Le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.

13. Gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano:

a) alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

b) ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.

13-*bis*. Nell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi di cui all'art. 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui all'art. 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento".

13-*ter*. Le disposizioni contenute nel comma 1-*bis* dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 13-*bis* del presente articolo, hanno effetto, nella misura ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-*quater*. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 13-*bis* e 13-*ter* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere riconsiderate le percentuali di cui al citato comma 1-*bis* dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

13-*quinquies*. Per l'anno finanziario 2010 possono altresì beneficiare del riparto della quota del cinque per mille i soggetti già inclusi nel corrispondente elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università, predisposto per le medesime finalità, per l'esercizio finanziario 2009. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede ad effettuare, entro il 30 novembre 2010, i controlli, anche a campione, tesi ad accertare che gli enti inclusi nell'elenco del 2009 posseggano anche al 30 giugno 2010 i requisiti che danno diritto al beneficio.

13-*sexies*. All'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica.".

13-*septies*. All'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo la lettera *tt)*, è aggiunta la seguente:

"tt-*bis*) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito"».

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — (In vigore dal 7 aprile 2010).

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "affiliata di una società di revisione legale": un ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo;

b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private;

c) "enti di interesse pubblico": le società individuate ai sensi dell'art. 16;

d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese terzo;

e) "gruppo": l'insieme delle società incluse nel consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

f) "Paese terzo": uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

g) "Registro/Registro dei revisori legali": il registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1;

h) "relazione di revisione legale": il documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l'incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione;

i) "responsabile della revisione":

1) il revisore legale cui è stato conferito l'incarico;

2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell'incarico, se l'incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;

l) "rete": la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;

m) "revisione legale": la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

n) "revisore legale": una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che effettua la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati di una società avente sede in un Paese non appartenente all'Unione europea;

p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;

q) "società di revisione legale": una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del presente decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;

r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

s) "TUIF": il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 42 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:

«2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione centrale per i revisori contabili, che ha funzioni consultive. Ad essa sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, che è contestualmente soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i compiti della Commissione, nonché la composizione e i relativi compensi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento al testo del comma 1, lettera *q)* dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 5 *(Formazione continua)*. — (In vigore dal 7 aprile 2010).

1. Gli iscritti nel Registro e gli iscritti nel registro del tirocinio prendono parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità stabilite con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce le modalità con cui la formazione continua può essere svolta presso società o enti dotati di un'adeguata struttura organizzativa e secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 7, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo definendo in particolare il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».

Note all'art. 6:

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

Art. 4 *(Esame di idoneità professionale)*. — (In vigore dal 7 aprile 2010).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;

d) principi contabili nazionali e internazionali;

e) analisi finanziaria;

f) gestione del rischio e controllo interno;

g) principi di revisione nazionale e internazionali;

h) disciplina della revisione legale;

i) deontologia professionale ed indipendenza;

l) tecnica professionale della revisione;

m) diritto civile e commerciale;

n) diritto societario;

o) diritto fallimentare;

p) diritto tributario;

q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

r) informatica e sistemi operativi;

s) economia politica, aziendale e finanziaria;

t) principi fondamentali di gestione finanziaria;

u) matematica e statistica.

3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da *m)* a *u)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.

4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale;

b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta;

c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale;

d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE».

— Per il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio».

— Per il riferimento al testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 , si veda nelle note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010:

«Art. 20 *(Controllo della qualità)*. — (In vigore dal 7 aprile 2010).

1. Gli iscritti nel Registro che non svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni sei anni.

2. Gli iscritti nel Registro che svolgono la revisione legale su enti di interesse pubblico sono soggetti a un controllo della qualità almeno ogni tre anni.

3. Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria e di bilancio, nonché di una formazione specifica in materia di controllo della qualità.

4. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun incarico di controllo della qualità avviene in base a una procedura obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le persone incaricate del controllo e il revisore legale o la società di revisione legale oggetto del controllo.

5. Il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati, include una valutazione della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantità e qualità delle risorse impiegate, dei corrispettivi per la revisione, nonché del sistema interno di controllo della qualità nella società di revisione legale.

6. I soggetti incaricati del controllo della qualità redigono una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi sono posti in essere.

7. Il revisore legale e la società di revisione legale provvedono a effettuare gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 6, entro il termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob negli ambiti di rispettiva competenza, possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26.

8. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, detta con proprio provvedimento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.

9. Con riferimento al controllo di qualità sui soggetti di cui al comma 2, la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione del presente articolo, definendo in particolare i criteri per lo svolgimento del controllo della qualità, per la selezione delle persone fisiche incaricate di svolgere i controlli e per la redazione della relazione di cui al comma 6.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, dà attuazione con regolamento, alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE».

Note all'art. 9:

— Per il riferimento al testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note all'art. 4.

13G00048

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO DI STATO

DECRETO 12 febbraio 2013.

Determinazione dell'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2006, n. 62 recante modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 maggio 2009 con il quale è stato costituito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa insediatosi in data 21 maggio 2009;

Considerato che, in relazione alla scadenza del compiuto quadriennio dell'attuale Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, è necessario provvedere all'elezione dei nuovi componenti elettivi del medesimo;

Decreta:

l'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa avrà luogo in Roma presso la sede del Consiglio di Stato - Piazza Capo di Ferro n. 13 - il giorno 14 aprile 2013, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 21,00;

il termine, entro il quale i magistrati che vi abbiano interesse possono comunicare la propria candidatura all'Ufficio Elettorale – Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro n. 13 – è fissato al 14 marzo 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

Il Presidente: GIOVANNINI

13A01439

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 14 gennaio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 1433 del 9 gennaio 2013, che ha disposto per il 14 gennaio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 1433 del 9 gennaio 2013 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2013;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 gennaio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari allo 0,864%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,132.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,368% e all'1,859%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A01594

DECRETO 1° febbraio 2013.

Individuazione delle modalità di deduzione delle erogazioni liberali effettuate a favore della Chiesa apostolica in Italia.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 luglio 2012, n. 128, concernente «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione;

Visto, in particolare, l'art. 24, comma 2, della citata legge n. 128 del 2012, il quale prevede che le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 effettuate a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti ed opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza;

Visto il comma 3 del medesimo art. 24 della citata legge n. 128 del 2012, il quale demanda l'individuazione delle modalità per la deduzione di cui al comma 2 a un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia;

Considerate le risultanze della riunione tenutasi in data 18 ottobre 2012 con i rappresentanti della Chiesa apostolica in Italia

Decreta:

Art. 1.

Modalità per la deduzione delle erogazioni liberali versate a favore della Chiesa apostolica in Italia

1. Le erogazioni liberali in denaro versate a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalle persone fisiche a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonché degli enti e opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza debbono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo fino all'importo di euro 1.032,91, dai seguenti documenti:

a) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, contenente la causale dell'erogazione liberale;

b) ricevuta rilasciata dall'azienda di credito al cliente attestante l'avvenuto accreditamento dell'importo dell'erogazione liberale, per detta causale, sul conto corrente bancario o postale intestato alla Chiesa apostolica in Italia, in caso di effettuazione dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento bancario o postale;

c) in caso di effettuazione dell'erogazione con assegno bancario, quietanza liberatoria rilasciata a nome della Chiesa apostolica in Italia su appositi stampati predisposti e numerati da detta Chiesa e contenente: il numero progressivo della quietanza; cognome, nome e comune di residenza del donante; l'importo dell'erogazione liberale; la causale dell'erogazione liberale. La quietanza può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Chiesa apostolica in Italia, anche da altri soggetti incaricati dalla Chiesa medesima.

2. I soggetti che effettuano le erogazioni di cui al comma 1 sono tenuti a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari entro i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti comprovanti le erogazioni medesime.

Roma, 1° febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

13A01438

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.731 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 dicembre 2012 e 9 gennaio 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° dicembre 2012 e scadenza 1° dicembre 2015, di cui al decreto dell'11 dicembre 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'11 dicembre 2012.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'11 dicembre 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 dicembre 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 dicembre 2012, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno “specialista” il minore tra l’importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più “specialisti” presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d’interesse lordi per 76 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione “EXPRESS II” con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all’entrata del bilancio statale del netto ricavo dell’emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d’Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d’interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all’anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2015, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 5 del citato decreto dell’11 dicembre 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A01482

DECRETO 12 febbraio 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l’anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 20.731 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre e 10 novembre 2010, 11 gennaio, 8 marzo e 12 luglio 2011, 12 settembre e 11 dicembre 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2026, di cui al decreto del 10 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° settembre 2009 e scadenza 1° settembre 2040, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 novembre 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 febbraio 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 novembre 2010; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto 10 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 10 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2013;

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più "specialisti" presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 167 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 novembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A01483

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2013.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 23 gennaio 2013 e 29 gennaio 2013 rispettivamente prot. n. 1322/U/2.1.8 e 1677/U/2.1.8, dalle quali risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nei giorni 7 - 8 e 9 gennaio 2013;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo nei giorni 7 - 8 e 9 gennaio 2013 per assenza di tutto il personale ammi-

nistrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: SEVERINO

13A01481

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 dicembre 2012.

Attuazione della direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttila 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Preso atto che la sostanza attiva carbonato di didecildimetilammonio, non immessa in commercio alla data del 14 maggio 2000, non risulta iscritta nell'allegato I del predetto regolamento (CE) n. 1451/2007 ed è, pertanto, da considerare quale sostanza attiva nuova come principio attivo di un prodotto biocida;

Vista la direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il carbonato di didecildimetilammonio come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

Considerato che la data di iscrizione del carbonato di didecildimetilammonio, per il tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», è il 1° febbraio 2013 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di preservanti del legno, aventi come unica sostanza attiva il carbonato di didecildirnétilammonio, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni;

Ritenuto di escludere la presenza sul mercato di prodotti rientranti in una delle categorie di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, aventi come sostanza attiva il carbonato di didecildimetilammonio;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione della direttiva 2012/22/UE della Commissione del 22 agosto 2012 il carbonato di didecildimetilammonio è qualificato sostanza biocida a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi» di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con cui la direttiva 2012/22/UE ha iscritto la sostanza carbonato di didecildimetilammonio nell'allegato I della predetta direttiva 98/8/CE.

3. A decorrere dal 1° febbraio 2013 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 8, «preservanti del legno», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, contenenti il principio attivo carbonato di didecildimetilammonio come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 del predetto decreto legislativo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 dicembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 146

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 98/8/ CE è aggiunta la seguente voce:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
58	Carbonato di didecildimetilammonio	Massa di reazione di carbonato di N,N-didecil-N,N- dimetilammonio e bicarbonato di N,N-didecil-N,N- dimetilammonio Numero CE: 451-900-9 Numero CAS: 894406- 76-9	Peso della materia secca: 740 g/kg	1° febbraio 2013	Non pertinente	31 gennaio 2023	8	La valutazione effettuata a livello dell'Unione non ha incluso tutti i possibili utilizzi; alcuni, come l'uso da parte di utenti non professionali, sono stati esclusi. Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri valutano, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello unionale. Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni. 1) per gli utenti industriali devono essere definite procedure operative sicure e i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di autorizzazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi; 2) le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione in ambito industriale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati come preservanti del legno e contenenti carbonato di didecildimetilam-monio devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento; 3) non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con l'acqua dolce, oppure per il trattamento per immersione di legno esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all'umidità, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

13A01389

DECRETO 23 gennaio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Cleranda dell'Impresa BASF Italia S.r.l. rilasciata ai sensi degli art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'Impresa BASF Italia S.r.l. sede con legale in Via Marconato, 8 — 20031 Cesano Maderno (MB), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CLERANDA secondo la procedura di cui all'art. 40 del Reg. (CE) n. 1107/2009 e contenente le sostanze attive imazamox e metazachlor, iscritte nell'allegata I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerate approvate ai sensi del suddetto regolamento;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione già autorizzato in un altro Stato membro per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili che ne prevedono, tra l'altro, l'uso combinato con il coadiuvante DASH HC, è stata esaminata e valutata, in data 17 ottobre 2012, nell'ambito di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari nel corso della riunione del 24 ottobre 2012 ha preso atto della necessità di alcuni approfondimenti e per questo ha dato mandato all'Ufficio di proseguire, in caso di esito positivo, con l'*iter* autorizzativo;

Considerato che la valutazione si è conclusa positivamente e l'Ufficio ha richiesto con nota del 15 gennaio 2013 la documentazione di completamento dell'*iter* autorizzativo ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro i termini riportati nella richiesta stessa;

Vista la nota del 21 gennaio 2013 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario CLERANDA, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione dell'ultima sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta; in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa BASF Italia S.r.l. con sede legale in Via Marconato, 8 — 20031 Cesano Maderno (MB), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario CLERANDA a base delle sostanze attive imazamox e metazachlor, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerate approvate ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario CLERANDA è autorizzato ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 secondo la procedura del riconoscimento reciproco, la quale prevede che lo stesso prodotto fitosanitario sia già autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione dell'ultima sostanza attiva iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed ora considerata approvata ai sensi del nuovo regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il prodotto fitosanitario è preparato nello stabilimento dell'Impresa BASF Agro SAS- Gravelines — France.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15576.

Il prodotto fitosanitario è una formulazione liquida che viene prodotta nelle confezioni da: 1-5-10 litri.

È fatto salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta del prodotto fitosanitario CLERANDA con la quale deve essere posta in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CLERANDA®

ERBICIDA DI POST-EMERGENZA PER VARIETA' DI COLZA TOLLERANTI AGLI ERBICIDI IMIDAZOLINONI. SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

IMAZAMOX puro g 1,6 (=17,5 g/l)

METAZACLOR puro g 33,5 (= 375 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO:

Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non gettare residui nelle fognature.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

BASF Italia Srl

Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

Officina di produzione:

BASF Agro SAS- Gravelines –France

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: 1 - 5 - 10 litri

Partita n

® Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 1 Kg di metazachlor/ha, una volta ogni tre anni sullo stesso campo.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 20 metri da corpi idrici superficiali.

Per proteggere le piante non bersaglio, rispettare una zona non trattata di 5 metri dalla zona adiacente non coltivata.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Non immagazzinare il prodotto ad una temperatura superiore ai 40°C

Non rientrare nell'area trattata prima che siano trascorse 48 ore

Durante le operazioni di miscelamento, caricamento ed applicazione, utilizzare guanti, tuta standard calzari apparato di protezione per occhi e viso.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un centro antiveleni

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CLERANDA è un erbicida di post-emergenza per la coltura della colza Clearfield®, efficace su numerose dicotiledoni e graminacee. Il prodotto, dopo essere stato assorbito dalle foglie e dalle radici, blocca la germinazione ed arresta lo sviluppo cellulare e la crescita delle infestanti .

CLERANDA può essere utilizzato solo su varietà di COLZA tolleranti agli erbicidi imidazolinoni.

Le varietà, resistenti a CLERANDA, sono identificabili dal marchio Clearfield®. Non utilizzare CLERANDA su varietà non Clearfield®, pena la morte della coltura nel giro di qualche giorno.

Meccanismo d'azione dei singoli principi attivi

Imazamox inibisce l'enzima AHAS (acetoidrossiacido sintasi) provocando un arresto della sintesi degli aminoacidi essenziali delle giovani piante, che non sviluppandosi deperiscono nel giro di qualche settimana. Nelle piante Clearfield®, imazamox non si lega all'enzima AHAS, che quindi mantiene la sua funzionalità.

Metazaclor inibisce la germinazione dei semi delle malerbe. Viene assorbito dall'ipocotile e dalle radici di graminacee e dicotiledoni. Presenta una selettività di posizione.

CAMPI D'IMPIEGO:

Infestanti molto sensibili (controllo pari al 95-100%)	Infestanti sensibili (controllo pari all'85-94%)	Infestanti mediamente sensibili (controllo pari al 70-84%)
borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*),	veronica a foglia d'edera (*Veronica hederaefolia*),	attaccamani (*Galium aparine*),
grespino dei campi (*Sonchus arvensis*),	veronica comune (*Veronica persica*),	geranio minore (*Geranium pusillum*),
grespino comune (*Sonchus oleraceus*),	geranio a foglia rotonda (*Geranium rotundifolium*),	viola dei campi (*Viola arvensis*)
falsa ortica purpurea (*Lamium purpureum*),	camomilla (*Matricaria chamomilla*),	senecione comune (*Senecio vulgaris*)
falsa ortica reniforme (*Lamium amplexicaule,*)	ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*),	geranio a foglie divise (*Geranium dissectum*),
centocchio (*Stellaria* spp.),	orzo (*Hordeum vulgare*),	
senape selvatica (*Sinapis arvensis*),	frumento (*Triticum spp.*)	
ventaglina dei campi (*Aphanes arvensin,*)	coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*)	
erba di Santa Barbara (*Barbarea vulgaris*),	fumaria (*Fumaria* spp.),	
forasacco (*Bromus spp.*),	papavero (*Papaver rhoeas*),	
farinello comune (*Chenopodium album*),	loglio (*Lolium* spp.),	
Crisantemo campestre (*Glebionis segetum*),	visnaga maggiore (*Ammi majus*),	
euforbia calenzuola (*Euphorbia helioscopia*),	mercuriale (*Mercurialis annua*),	
geranio colombino (*Geranium colombinum*),	poligono convolvolo (*Fallopia convolvulus*)	
nontiscordardime minore (*Myosotis arvensis*),		
erba storna (*Lepidium campestre*),		
fienarola annuale (*Poa annua*),		
miagro peloso (*Rapistrum rugosum*),		
romice (*Rumex spp.*),		
senecione di San Giacomo (*Jacobaea vulgaris*),		
erisimo (*Sisymbrium officinale*)		

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Su colza usare 2 litri di prodotto in 200-400 litri d'acqua per ettaro su colture in buono stato vegetativo.

Miscelare CLERANDA con il coadiuvante DASH HC alla dose di 0,5 litri ogni 100 litri di soluzione.

Il trattamento va effettuato in post-emergenza precoce della coltura, al massimo fino a quando la colza ha sviluppato le prime otto foglie vere, e con le infestanti giovani e in crescita attiva (tra cotiledoni e 3 foglie).

Condizione necessaria per un soddisfacente effetto erbicida è un buon grado di umidità del terreno (>70%); nel caso fosse necessario, effettuare un'irrigazione dopo il trattamento.

Non applicare il prodotto: con temperature inferiori a 5°C o superiori a 25°C; in presenza di escursioni termiche giornaliere di oltre 15°C.

In condizioni di forte calore e/o siccità, trattare alla mattina o alla sera.

E' ammessa una sola applicazione ogni 2 anni.

L'utilizzo ripetuto, su una medesima parcella, di erbicidi a base di sostanze attive della stessa famiglia chimica o aventi medesimo meccanismo d'azione, può portare alla selezione di malerbe resistenti. Per ridurre questo rischio, è consigliato alternare, sulla medesima parcella, erbicidi a base di sostanze attive appartenenti a famiglie chimiche differenti o aventi meccanismi d'azione diversi. L'attuazione di un sistema di produzione Clearfield®, che si basa sul prodotto CLERANDA e su varietà di colza ad esso tolleranti, deve essere accompagnata da questo tipo di misure antiresistenza, così come da tutte le misure agronomiche volte a limitare la ricrescita della colza Clearfield® e il rischio d'insorgenza di malerbe resistenti, al fine di ottimizzare i benefici di questa tecnologia.

FITOTOSSICITA':

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

In caso di interruzione prematura della coltura della colza, non seminare cerali a paglia prima che siano trascorsi 120 giorni dall'applicazione di CLERANDA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 23 GEN. 2013

13A01390

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 febbraio 2013.

Modifica al decreto 21 maggio 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Enocontrol Scarl», in Alba al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2010, S.O. n. 127, con il quale al laboratorio Enocontrol Scarl, ubicato in Alba (Cuneo), Corso Enotria n. 2/C è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 29 gennaio 2013, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 21 maggio 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 21 maggio 2010 per le quali il laboratorio Enocontrol Scarl, ubicato in Alba (Cuneo), Corso Enotria n. 2/C è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale (0,1-15 g/L)	OIV-MA-AS313-01: R2009 par. 5.3
Acidità volatile (0,01-2 g/L)	OIV-MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico (> 20 mg/L)	OIV-MA-AS313-14A: R2009
acido sorbico (1-200 mg/l)	OIV-MA-AS313-20: R2006
Alcol metilico (> 0,01 mg/L / > 0,01 ml/100ml Alcol Anidro)	OIV-MA-AS312-03A: R2009
Anidride solforosa libera (0,1 - 50 mg/L)	OIV-MA-AS323-04A: R2009
Anidride solforosa totale (0,1 - 300 mg/L)	OIV-MA-AS323-04A: R2009
Ceneri (1 - 4 g/L)	OIV-MA-AS2-04: R2009
Cloruri (0,1 - 1000 mg/L)	OIV-MA-AS321-02: R2009 par. 6
Estratto non riduttore (10 - 40 g/L)	OIV-MA-AS2-03B: R2009 + OIV-MA-AS311-03: R2003
Estratto secco totale (0,1-250 g/L)	OIV-MA-AS2-03B: R2009
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a °C20 (0,9850 - 1,1000 g/cm3 0,9850 - 1,1000)	OIV-MA-AS2-01B: R2009 + OIV-MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B.
pH (2 - 5 unità di pH)	OIV-MA-AS313-15: R2011
Piombo (2 - 50 mg/L)	OIV-MA-AS322-12: R2006
Rame (0,01 - 2,00 mg/L)	OIV-MA-AS322-06: R2009
Solfati (1 - 3000 mg/L)	OIV-MA-AS321-05A: R2009
Sovrappressione CO2 (0,1 - 6 bar)	OIV-MA-AS314-02: R2003
Titolo alcolometrico volumico (4 - 20 %vol)	OIV-MA-AS312-01A: R2009 par 4.B.
Titolo alcolometrico volumico totale (4 - 20 %vol)	OIV-MA-AS312-01A: R2009 par 4.B.+ OIV-MA-AS311-03: R2003 + Reg. CE 479/08 all.1 p.to. 20
Zinco (0,01 - 2,00 mg/L)	OIV-MA-AS322-08: R2009
Zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio) (0,1 - 100 g/L (glucosio) 0,1 - 100 g/L (fruttosio) 0,1 - 100 g/L (saccarosio))	OIV-MA-AS311-03: R2003
Zuccheri(Glucosio+fruttosio) (0,1 - 200 g/L)	OIV-MA-AS311-02: R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01387

DECRETO 6 febbraio 2013.

Modifica al decreto 28 aprile 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'articolo 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 28 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2010, con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61/A è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Visto il decreto 9 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane – Ufficio delle dogane di Verona – Sezione operativa laboratorio chimico ha variato la denominazione in: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona;

Considerato che il citato laboratorio comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 aprile 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 28 aprile 2010 per le quali il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Laboratori e servizi chimici – Laboratorio chimico di Verona, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61/A è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi - Free fatty acids	Reg. CEE 2568/1991 all. II + Reg. CE 702/2007 - EEC Reg. 2568/1991 ann II. Reg. EC 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto-Spectrophotometric investigation in the ultraviolet	Reg. CEE 2568/1991 all. IX + Reg. CEE 183/1993 - EEC Reg. 2568/1991 ann. IX + EEC Reg. 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi - Fatty acid methyl esters	Reg. CE 796/2002 all. X B met. A + Reg. CEE 2568/1991 all. X A + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE 702/2007 – Reg. EC 796/2002 ann. X B met. A + Reg. EEC 2568/1991 ann. X A + Reg. EEC 1429/1992 + Reg. EC 702/2007
Numero di perossidi - Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 all. III – Reg. EEC 2568/1991 ann. III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A01388

DECRETO 8 febbraio 2013.

Autorizzazione al laboratorio «C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l.», in Benevento al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 29 gennaio 2013 dal laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., ubicato in Benevento, via delle Puglie n. 28, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., ubicato in Benevento, via delle Puglie n. 28 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Carmela Lucarelli.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 maggio 2013 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE n. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE n. 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

13A01418

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2013.

Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di n. 160 società cooperative aventi sede nella regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di Commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;

Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;

Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certificata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;

Considerato che in data 22 dicembre 2012 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 – serie generale – è stato pubblicato l'avviso relativo all'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 160 società cooperative aventi sede nella Regione Abruzzo e riportate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 gennaio 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ABRUZZO

n.	ccia a	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	AQ	111855	21/11/2005	11/03/2005	2005	3 M SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AVEZZANO	AQ	'01674510662
2	AQ	106935	09/03/2003	22/11/2002		A.BI.CA. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCA DI MEZZO	AQ	'01669570689
3	AQ	74520	19/02/1996	22/06/1989	2003	AGRINTURIST PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MORINO	AQ	'01232640662
4	AQ	105010	15/11/2002	21/10/2002		ARREDAMENTI ABRUZZO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAIANO	AQ	'01584220667
5	AQ	93806	11/04/1997	17/09/1997	2001	ASTERIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01443000664
6	AQ	110726	05/05/2005	20/04/2005		BENESSERE E SALUTE COOPERATIVA SOCIALE	L'AQUILA	AQ	'01660340660
7	AQ	96852	04/08/1999	19/11/1998	2004	BOBODILLA PSCRL	CELANO	AQ	'01474390661
8	AQ	47187	19/02/1996	27/06/1973	2006	C.B.1 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	L'AQUILA	AQ	'80009240666
9	AQ	81278	19/02/1996	08/12/1993	2005	CALLESCO - COOPERATIVA AGRICOLA ALLEVATORI SCOPPITO - SOC. COOP	SCOPPITO	AQ	'01330210665
10	AQ	113508	25/07/2006	07/05/2006	2006	CASA DOLCE CASA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CELANO	AQ	'01695620664
11	AQ	97575	08/03/1999	06/02/1999		CFL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRATOLA PELIGNA	AQ	'01490470661
12	AQ	58929	19/02/1996	23/02/1981	2006	CO.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA	LUCO DEI MARSI	AQ	'00632800660
13	AQ	91431	03/03/1997	23/05/1996	2006	CONSIT - CONSORZIO IMPRESE DEL TERRITORIO - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	'01394320665
14	AQ	46250	19/02/1996	20/11/1972	2006	COOP. EDILIZIA HOME A R.L.	L'AQUILA	AQ	'80001410663
15	AQ	83303	19/02/1996	11/12/1994		COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA AMITERNUM - SOCIETA' COOPERATI-VA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01358820668
16	AQ	93329	13/08/1997	06/02/1997	2006	COOPERATIVA ECOPELIGNA A R.L.	RAIANO	AQ	'01435680663
17	AQ	66025	19/02/1996	14/02/1985	2006	CUL.TUR.COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCASSEROLI	AQ	'01099110668
18	AQ	112833	04/07/2006	27/03/2006		DEMIURGO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MASSA D'ALBE	AQ	'01687330660
19	AQ	103603	16/04/2002	11/08/1999	2003	DI. & CO. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROCCARASO	AQ	'02620270617
20	AQ	114448	26/01/2007	28/12/2006		EDI.M.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	'01707370662
21	AQ	65411	19/02/1996	10/11/1984	2006	ESTIA - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI PER LA COLLETTIVITA'	L'AQUILA	AQ	'01092020666
22	AQ	109947	24/01/2005		2005	EUROSERVICE COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: EUROSERVICE COOP. SOCIALE	SULMONA	AQ	'01514370673
23	AQ	109778	14/01/2005	20/12/2004		EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	TAGLIACOZZO	AQ	'01647480662
24	AQ	113145	24/05/2006	14/04/2006		HOLL SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	AQ	'01689860664
25	AQ	47200	19/02/1996	05/11/1973	2006	I.T.I.S. - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'93002390669
26	AQ	107346	28/11/2003	11/12/2003	2005	IL RICCIO SOC. COOP. A R. L.	SANTE MARIE	AQ	'01615330667
27	AQ	114212	14/12/2006	22/11/2006		IL VECCHIO ORTO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCO DEI MARSI	AQ	'01704260668
28	AQ	94868	20/04/1998	13/03/1998	2004	LA DEFENSA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ACCIANO	AQ	'01458030663
29	AQ	111618	10/05/2005	24/09/2005	2006	LA LANTERNA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	OVINDOLI	AQ	'01671180667
30	AQ	95338	22/10/1998	03/11/1998	2003	M.T.D.W. GROUP PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA	PESCINA	AQ	'01456910668

n.	ccia a	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
31	AQ	113958	20/10/2006	10/04/2006	2006	PER - DONO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	L'AQUILA	AQ	'01701050666
32	AQ	108938	14/07/2004	22/06/2004	2006	PORTE APERTE SOCIETA' COOPERATIVA	SULMONA	AQ	'01637200666
33	AQ	91582	13/03/1997	28/01/1997	2002	PRIMO CAMPO S.C.R.L.	PESCOCOSTANZO	AQ	'01422920668
34	AQ	71811	19/02/1996	01/12/1988	2006	PROGETTO SALUTE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILI- TA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01194940662
35	AQ	104995	13/11/2002	30/10/2002	2003	PULI SERVICE COOP.SOCIETA' COOPERATIVA	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	'01584780660
36	AQ	103034	29/01/2002	14/12/2001	2004	SANAGEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTRODACQUA	AQ	'01560610667
37	AQ	103140	02/08/2002	27/12/2001	2003	SERVIZI AGRICOLI LA FUCENSE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LUCO DEI MARSI	AQ	'01563300662
38	AQ	82516	19/02/1996	08/05/1994	2006	SO.C.R.A.T.ES. - SOCIETA' COOPERATIVA	AVEZZANO	AQ	'01349720662
39	AQ	94495	24/02/1998	21/01/1998	2001	SOCIETA' COOPERATIVA CITTA' CASTELLO A RESPONSABILITA' LIMITATA	ROCCACASALE	AQ	'01449950664
40	AQ	78564	19/02/1996	12/11/1991		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GOMMALACCA RESTAURO ED ARTIGIANATO	L'AQUILA	AQ	'01291530663
41	AQ	46997	19/02/1996	30/05/1973	2006	SPERANZA PRIMA - SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	L'AQUILA	AQ	'80003330661
42	AQ	111413	31/08/2005	08/04/2005	2005	SPLENDOR SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA: SPLENDOR SOC. COOP.	PIZZOLI	AQ	'01668540667
43	AQ	45548	19/02/1996	22/12/1971	2005	TALIA COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TAGLIACOZZO	AQ	'81003110665
44	AQ	82391	19/02/1996	06/08/1994	2001	TERRA E SASSI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	L'AQUILA	AQ	'01349580660
45	AQ	93762	17/10/1997	29/07/1997	2003	TURISMO E NATURA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MORINO	AQ	'01442820666
46	AQ	104673	17/09/2002	01/11/1996	2005	TURISTICA ABRUZZESE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAMPOTOSTO	AQ	'01432740684
47	AQ	48250	19/02/1996	14/06/1974	2005	VALENTINA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	L'AQUILA	AQ	'80009730666
48	AQ	46476	19/02/1996	21/12/1972	2005	VALLE ATERNO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	L'AQUILA	AQ	'80009130669
49	AQ	108041	27/02/2004	24/02/2004		VALLE DEL FUCINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CELANO	AQ	'01625910664
50	AQ	79040	19/02/1996	18/03/1992	2001	VALLEVERDE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	CASTEL DI SANGRO	AQ	'01297080663
51	AQ	100799	16/02/2001	22/01/2001	2004	VENERE 2001 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCINA	AQ	'01534200660
52	CH	148955	13/08/2003	07/02/2003	2003	ADVENTURE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PRETORO	CH	'02055100693
53	CH	142210	28/06/2001	05/07/2001	2001	AMIKA SOCIET└ COOPERATIVA A R.L.	PIZZOFERRATO	CH	'01972440695
54	CH	158312	20/09/2006	09/08/2006	2006	AN-NUR SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA: AN-NUR SOC.COOP.	CHIETI	CH	'02178190696
55	CH	149318	03/03/2006			ARPO S.C.P.A.	CHIETI	CH	'00576950679
56	CH	143366	11/09/2001	17/10/2001		CAR SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. I.	VASTO	CH	'01987930698
57	CH	104582	19/02/1996	23/09/1995	2003	CONSORZIO CELESTINIANO SOC. COOP. A R.L.P.A.	CHIETI	CH	'01733490690
58	CH	98679	19/02/1996	20/08/1992		COOPAN - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN VITO CHIETINO	CH	'01598560694
59	CH	153450	24/02/2005	15/02/2005		COOPERATIVA CARNI LANCIANO SOCIETA' COOPERATIVA	TREGLIO	CH	'02118730692
60	CH	139682	23/08/2000	06/08/2000	2005	CRESCERE GIOCANDO SOCIETA' COOPERATIVA	VASTO	CH	'01935060697

n.	ccia a	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
61	CH	143827	02/01/2002	12/12/2001	2003	EDILIZIA TEATINA - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CHIETI	CH	'01993110699
62	CH	143884	02/06/2002	17/12/2001		ELETTRICA CICCHINI DI NICOLA & C. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'01993290699
63	CH	140723	17/01/2001	30/12/2000	2006	FILIPPO'S CATERING SOCIETA' COOPERATIVA	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	'01954570691
64	CH	128116	21/03/1997	15/02/1997		GREEN VILLAGE SOC. COOP. A R.L.	LETTOPALENA	CH	'01791450693
65	CH	151555	15/06/2004	17/05/2004		HAPPY DINNER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GISSI	CH	'02091350690
66	CH	156817	17/03/2006	28/02/2006		IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	CHIETI	CH	'02161060690
67	CH	153617	03/09/2005	25/02/2005	2005	ISPE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	FARA FILIORUM PETRI	CH	'02120570698
68	CH	94771	19/02/1996	22/10/1990	2001	LABOR SOC. COOP. A R.L.	VASTO	CH	'01540930698
69	CH	66759	19/02/1996	05/02/1970		LO ZODIACO - SOC. COOP. A.R.L.	VASTO	CH	'00245290697
70	CH	107961	22/10/1996	07/12/1996	2003	MAIELLA VERDE SOC. COOP. A R.L.	PRETORO	CH	'01766610693
71	CH	95933	19/02/1996	20/02/1991	2001	MULTISERVICE SOC. COOP. A R.L.	SCERNI	CH	'01556880696
72	CH	137527	03/07/2000	17/11/1999	2006	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VASTO	CH	'01906240690
73	CH	142137	06/06/2001	29/05/2001	2001	NUOVO MILLENNIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VASTO	CH	'01973680695
74	CH	137390	17/01/2000	11/03/1999	2006	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA LIDEL A R.L.	MIGLIANICO	CH	'01902950698
75	CH	78141	19/02/1996	05/11/1983	2004	RESIDENZA 83 - SOC. COOP. A R.L.	FRANCAVILLA AL MARE	CH	'01247680695
76	CH	111481	21/01/1997	27/11/1996	2004	SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	CASALBORDINO	CH	'01776830695
77	CH	155810	19/12/2005	17/11/2005		SMILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VASTO	CH	'02147510693
78	CH	91958	19/02/1996	04/08/1989	2002	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. CARAVAGGIO	VASTO	CH	'01503390690
79	CH	140593	19/01/2001	24/10/2000	2006	TECHNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARIA IMBARO	CH	'01947500698
80	CH	79888	19/02/1996	06/06/1984		ZOOLATTE D'ABRUZZO	RAPINO	CH	'01294360696
81	PE	107778	29/09/1998	24/06/1998	2006	A.S.I.A. - ARCHIVIAZIONE E SERVIZI INFORMATICI - ABRUZZO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABI	PESCARA	PE	'01518500689
82	PE	68000	19/02/1996	21/12/1984	2001	ARCOBALENO - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTESILVANO	PE	'01090620681
83	PE	45335	19/02/1996	10/04/1963	2003	BELLA VISTA SOC. COOP. A R.L.	SPOLTORE	PE	'91002530680
84	PE	48861	19/02/1996	26/07/1973		C.L.U.A. - COOPERATIVA LIBRARIA UNIVERSITARIA ABRUZZESE, SOCIE-TA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' L	PESCARA	PE	'00131250680
85	PE	111307	14/01/2000	08/06/1999	2001	CEPIG S.C. A R.L.	PESCARA	PE	'01554150688
86	PE	72526	19/02/1996	19/06/1986		CHAMBLE' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PICCIANO	PE	'00430370684
87	PE	106902	21/04/1998	23/10/1997	2004	CO.TUR.VEST - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	PENNE	PE	'01492330681
88	PE	119224	10/09/2002	20/09/2002	2004	COMMERCIARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01664670682
89	PE	113366	09/11/2000	21/06/2000	2005	COOP FRESCO SERVICE SOC. COOP. A R.L.	CEPAGATTI	PE	'00455110684
90	PE	91561	19/02/1996	19/07/1995		COOPERATIVA EDILIZIA LAURA SOC.COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01415220688

n.	ccia a	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
91	PE	70931	19/02/1996	26/03/1986	2004	COOPERATIVA TECNOMARE - SERVIZI E ASSISTENZA PESCA E ACQUACOLTURASOC. COOP. A R.L.	PESCARA	PE	'01128610688
92	PE	114377	29/05/2001	15/12/1989	2006	EDIL - PENNESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PESCARA	PE	'00751340670
93	PE	45007	19/02/1996	21/01/1976	2004	EDILCASA - COOPERATIVA A R.L.	MONTESILVANO	PE	'00206690687
94	PE	128662	17/02/2006	27/01/2006		EDILSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	MONTESILVANO	PE	'01785290683
95	PE	114595	13/02/2001	19/01/2001	2001	ELLECI COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SPOLTORE	PE	'01605630688
96	PE	111176	21/12/1999	15/09/1999	2001	EOS COOP S.C.R.L.	PESCARA	PE	'00453640682
97	PE	110966	28/02/2000	10/04/1999		FLY SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01561280684
98	PE	76924	19/02/1996	22/11/1988	2006	FORTUNA 88	MONTESILVANO	PE	'01223850684
99	PE	109056	26/02/1999	30/01/1999	2004	GARGOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MONTESILVANO	PE	'01536150681
100	PE	70160	19/02/1996	13/12/1985	2001	GEOALP SOCIETA' COOPERATIVA	SPOLTORE	PE	'01114320680
101	PE	129971	27/07/2006	19/07/2006	2006	HANDMAKERS SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA HANDMAKERS	MANOPPELLO	PE	'01803510682
102	PE	125372	17/01/2005	13/01/2005		IL NIDO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CITTA' SANT'ANGELO	PE	'01746820685
103	PE	107034	05/06/1998	13/02/1998	2006	IL SOLCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FARINDOLA	PE	'01506230687
104	PE	73862	19/02/1996	13/03/1987	2001	LA FELCE SOC. COOP. A R.L.	LETTOMANOPPELLO	PE	'01163540683
105	PE	71797	19/02/1996	05/03/1986	2001	LA PINETA SOC. COOP. A R.L.	CARAMANICO TERME	PE	'01145220685
106	PE	119469	13/11/2002	17/10/2002		LE TRE SPIGHE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01666780687
107	PE	113533	10/02/2000	08/03/2000	2003	L'ISOLACHENONC'ERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	PESCARA	PE	'01589610680
108	PE	126107	22/03/2005	14/03/2005	2005	MAIELLA CARNI - SOCIETA' SERVIZI CARNI COOPERATIVA A R.L.	ROCCAMORICE	PE	'01754960688
109	PE	127884	24/11/2005	22/11/2005	2006	OFFICINA SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	PE	'01777190685
110	PE	96865	09/02/1996	16/05/1996	2000	OLTRECITTA' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	PESCARA	PE	'01443260680
111	PE	126028	14/03/2005	03/09/2005	2005	ORIZZONTI VICINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PENNE	PE	'01754510681
112	PE	111168	02/04/2000	14/10/1999	2001	ORSA MAGGIORE PICCOLA SOCIETA' COOP. A R. L.	PESCARA	PE	'01559800683
113	PE	107721	25/09/1998	07/02/1998	2001	PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA LOGISTICA EURO SERVIZI INNOVATIVI A R.L.	PESCARA	PE	'01519060683
114	PE	74233	19/02/1996	07/07/1987	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA TRE PORTONI A R.L.	CARAMANICO TERME	PE	'01175070687
115	PE	111001	17/11/1999	22/09/1999	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EFFIMERO - A.R.L.	PESCARA	PE	'01561520683
116	PE	75787	19/02/1996	17/02/1987	2006	PROGETTO C.D.C. SOC. COOP.	BRITTOLI	PE	'01160820682
117	PE	110521	21/09/1999	29/07/1999		PROVIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'00453530685
118	PE	126017	14/03/2005	03/09/2005		QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PESCARA	PE	'01754450680
119	PE	113377	17/10/2000	17/02/2000		QUADROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA INTEGRATA E SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	PESCARA	PE	'01572500682

n.	ccia a	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
120	PE	128380	27/01/2006	19/01/2006		SAGIDA RIFINITURE - SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	PE	'01784250688
121	PE	85014	19/02/1996	26/03/1992	2001	SANT'AGNELLO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ELICE	PE	'01341770699
122	PE	73814	19/02/1996	04/09/1987	2003	SANT'EUFEMIA - SOC. COOP. A R.L.	S. EUFEMIA A MAIELLA	PE	'01168920682
123	PE	111209	20/12/1999	14/10/1999	2005	SAPORI DEL PANE SOCIETA' COOPERATIVA	PESCARA	PE	'01559250681
124	PE	91925	19/02/1996	02/07/1992		SERENA - SOC. COOP. A R.L.	PENNE	PE	'01320820689
125	PE	124904	11/05/2004	10/05/2004	2006	SINERGIE S.C. A R.L. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	PESCARA	PE	'01737070688
126	PE	126176	04/01/2005	23/03/2005	2006	SISTEMA COSTRUZIONE SOC. COOP. A R.L.	CEPAGATTI	PE	'01756040687
127	PE	121335	24/06/2003	06/10/2003	2006	SISTEMA COSTRUZIONI PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CEPAGATTI	PE	'01691650681
128	PE	109089	03/12/1999	01/11/1999	2003	SOC. COOP. STELLA A R.L.	LETTOMANOPPELLO	PE	'01532400684
129	PE	129395	05/10/2006	13/04/2006		SOC. COOP. TERRE DEL VOLTIGNO	CARPINETO DELLA NORA	PE	'01794880680
130	PE	36344	19/02/1996	13/05/1967		SOCIETA' COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA CASAURIA A R.L.	TOCCO DA CASAURIA	PE	'00058690686
131	PE	121749	09/02/2003	08/07/2003	2003	SPEEDY SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA E RESPONSABILITA' LIMITATA	MONTESILVANO	PE	'01695790681
132	PE	121894	30/09/2003	17/09/2003	2006	TECNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PESCARA	PE	'01698170683
133	PE	107642	22/07/1998	06/10/1998	2006	URBIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PESCARA	PE	'01520010685
134	TE	122626	19/04/2000	16/03/2000	2005	ANDROMEDA 2000 COOPERATIVA SOCIALE	CELLINO ATTANASIO	TE	'01415620671
135	TE	117198	31/03/1998	19/01/1998	2004	ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI SOCIALI A R.L.	NOTARESCO	TE	'00991690678
136	TE	126708	22/11/2001	22/10/2001	2006	ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. - COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	SILVI	TE	'01466240676
137	TE	123847	24/10/2000	19/09/2000	2005	ARCOBALENO SOC. COOP. A R.L.	CORROPOLI	TE	'01429750670
138	TE	105661	17/06/1996	20/03/1996	2004	ARKE' - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA , BREVEMENTE DENOMINATA ARKE' S.C.R.L	TERAMO	TE	'00927100677
139	TE	125387	05/04/2001	04/10/2001	2001	ARTEMISIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GIULIANOVA	TE	'01451480675
140	TE	123434	08/04/2000	27/06/2000	2006	ASTRA - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GIULIANOVA	TE	'01423620671
141	TE	137645	24/11/2005	11/08/2005	2005	B.L.R. STRADE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA: B.L.R. STRADE COOP. SOCIA	TERAMO	TE	'01605570678
142	TE	135022	17/01/2005	01/12/2005		CASAVACANZA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLI	TE	'01575400674
143	TE	135009	17/01/2005	01/12/2005		CHEZ MOI- SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLI	TE	'01575410673
144	TE	86530	19/02/1996	11/10/1986		COLORAZIONE ELETTROFORETICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITALIMITATA CON LA SIGLA CO.EL. SO	CASTELLALTO	TE	'00654330679
145	TE	91221	19/02/1996	13/12/1988	2004	COOP. CREDITO UNIVERSO - COOPERATIVA DI GARANZIA PER IL CREDITO ALLE ATTIVITA' DI IMPRESE, COMMERCI	TERAMO	TE	'00721650679
146	TE	87145	19/02/1996	02/11/1987	2003	COOP. SOCIALE IL PUNTO A R.L.	GIULIANOVA	TE	'00662880673
147	TE	85924	19/02/1996	04/12/1986	2005	COOPERATIVA AGRO-ALIMENTARE ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	'00644650673
148	TE	122336	17/03/2000	31/01/2000		CUORE PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTINSICURO	TE	'01405930676
149	TE	102640	19/02/1996	27/09/1994	2006	DOLLY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASTILENTI	TE	'00882560675

n.	ccia	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
150	TE	139592	21/06/2006	25/01/2002		GE.RIST. SOCIETA' COOPERATIVA	MARTINSICURO	TE	'01715410443
151	TE	133773	24/06/2004	06/10/2004	2005	INTERNATIONAL SERVICE COOP SOCIETA' COOPERATIVA	BELLANTE	TE	'01556150678
152	TE	123742	10/10/2000	09/06/2000		LAGA SERVICES SOC. COOP. A R.L.	VALLE CASTELLANA	TE	'01428410672
153	TE	134172	09/07/2004	09/03/2004		MONTE CAMICIA SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLI	TE	'01561570670
154	TE	134175	09/07/2004	09/03/2004		PARADISO TERRESTRE SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELLI	TE	'01561580679
155	TE	122460	04/03/2000	25/02/2000	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA D.S.S. A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERAMO	TE	'01412710673
156	TE	119060	18/01/1999	14/11/1998	2006	PICCOLE TRACCE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TERAMO	TE	'01018290674
157	TE	136752	13/07/2005	13/06/2005		PROLOCOTERAMO COOPERATIVA SOCIALE, IDENTIFICABILE IN SIGLA CON LA DENOMINAZIONE PROLOCOTERAM(	TERAMO	TE	'01594150672
158	TE	140653	12/06/2006	16/11/2006		SANT'ANGELO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L	BELLANTE	TE	'01642910671
159	TE	98006	19/02/1996	01/03/1992	2004	SQUADRA ADDETTI AL PUBBLICO MATTATOIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI E LAVORO	TERAMO	TE	'00808310676
160	TE	126526	30/10/2001	25/09/2001	2003	STEEL WORK SOCIETA' COOPERATIVA	TERAMO	TE	'01463530673

13A01437

DECRETO 1° febbraio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società «Eurofins Modulo Uno S.p.a.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società EUROFINS MODULO UNO SpA del 21/01/2013, prot. n. 9318 volta a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 97/23/CE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 27 luglio 2012, acquisita in data 21 agosto 2012, n. 179042 con la quale è rilasciato alla società EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede legale in via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo EUROFINS MODULO UNO SpA, con sede legale in via Cuorgnè, 21 – 10156 Torino, è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo:

- Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;
- Modulo B – esame CE del tipo;
- Modulo B1 – esame CE della progettazione;
- Modulo C1 – conformità al tipo;
- Modulo D – garanzia qualità produzione;
- Modulo D1 - garanzia qualità produzione;
- Modulo E – garanzia qualità prodotti;
- Modulo E1 – garanzia qualità prodotti;
- Modulo F – verifica su prodotto;

- Modulo G – verifica CE di un unico prodotto;

- Modulo H – garanzia qualità totale;

- Modulo H1 – garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo, è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 dell'All. I al D. L.vo 93/2000.

3. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha la validità di 4 anni a partire dal 27 luglio 2012 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'articolo 11, comma 2, -1-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 1° febbraio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A01386

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 novembre 2012.

Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto 25 maggio 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, recante: «Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011, con il quale il Pres. Filippo Patroni Griffi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2011, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Ritenuta la necessità di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica in attuazione dell'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

1. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di seguito indicato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro può avvalersi, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento; coordina le attività demandate al Dipartimento in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti già attribuiti all'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008.

2. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate:

a) «Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali, la programmazione strategica e finanziaria»: coordinamento dell'attività degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale; coordinamento dell'attività di consulenza, di studio e ricerca su que-

stioni di massima o di particolare rilievo; coordinamento della programmazione strategica ed operativa degli uffici del Dipartimento; attività inerenti alla definizione della programmazione finanziaria del Dipartimento con verifica della fattibilità amministrativo-contabile delle relative iniziative; gestione degli affari finanziari e, più in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili; predisposizione dei provvedimenti riguardanti gli esperti ed il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e relativi adempimenti contabili; rapporti con il Segretariato generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; attività di vigilanza sulla gestione e sulle attività dell'ISTAT, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;

b) «Servizio per gli affari internazionali»: coordinamento dei rapporti internazionali tenuti dagli uffici del Dipartimento; raccolta ed analisi di documentazione sull'esperienza di riforma amministrativa di altri Paesi, nonché in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione; coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali, rapporti con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione; promozione di scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e Paesi dell'Unione europea;

c) «Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale»: attività di studio, consultiva interna e propositiva anche finalizzata all'adozione di iniziative normative in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione; indirizzo e coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale e corrispondenze professionali relativamente al personale dirigenziale e non dirigenziale.

4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, può conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento a uno dei coordinatori degli uffici del Dipartimento. Il Capo del Dipartimento per l'esercizio delle funzioni ed i compiti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione può avvalersi dell'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'art. 5, comma 2, lett. *g)* del presente decreto. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'Ufficio è temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in sette uffici di livello dirigenziale generale e in venti servizi di livello dirigenziale non generale, compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

b) Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni;

c) Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

d) Ufficio per l'informazione statistica, le banche dati istituzionali ed il personale;

e) Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni;

f) Ufficio per la semplificazione amministrativa;

g) Ispettorato per la funzione pubblica.

Art. 6.

Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove la valorizzazione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni; svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez; sviluppa la programmazione integrata delle risorse nazionali ordinarie e aggiuntive e delle risorse comunitarie per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni e cura la gestione di quelle affidate; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con la Commissione europea, le Autorità di gestione regionali e nazionali, gli organismi intermedi e gli enti attuatori.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per lo sviluppo della qualità e dell'efficacia nel sistema formativo pubblico, per la programmazione e gestione di interventi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, delle pertinenti risorse aggiuntive e da risorse ordinarie»: supporto alla elaborazione degli indirizzi e delle direttive in materia di formazione; promozione di interventi mirati al miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema formativo pubblico; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali e regionali; coordinamento della realizzazione del rapporto annuale sulla formazione nel settore pubblico; analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FESR; cura dei rapporti con la Commissione Europea; vigilanza e coordinamento sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez;

b) «Servizio per la programmazione e gestione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalle pertinenti risorse aggiuntive»: analisi delle fonti finanziarie disponibili in una logica di integrazione tra fondi comunitari e nazionali; monitoraggio e gestione dei flussi finanziari; coordinamento dei rapporti con gli organismi di gestione e sorveglianza del FSE; cura dei rapporti con la Commissione europea.

Art. 7.

Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni.

1. L'Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro e di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche nonché, sentiti gli altri uffici del Dipartimento competenti per materia, degli enti vigilati dal Dipartimento; definisce la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità; coordina e promuove le iniziative riguardanti la mobilità del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, curando i relativi adempimenti; segue il coordinamento e la promozione della disciplina generale in materia di contratti flessibili di lavoro; coordina e promuove iniziative per il miglioramento delle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; elabora e cura i dati inerenti le politiche di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, i sistemi di valutazione e di incentivazione; concorre alla promozione e al coordinamento dei progetti di studio e assistenza a supporto delle amministrazioni in materia di organizzazione e rapporto di lavoro; svolge attività istruttoria e di coordinamento in materia di conferimento di incarichi dirigenziali; gestisce e sviluppa le banche dati istituzionali previste per legge nelle materie di propria competenza; coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione»: elaborazione di studi e politiche in materia di fabbisogni di personale, indirizzo e coordinamento in materia di organizzazione e sviluppo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti vigilati dal Dipartimento, sentiti gli altri Uffici del Dipartimento competenti per materia; indirizzo, coordinamento e propulsione in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche; elaborazione di indirizzi generali; coordinamento e promozione di iniziative concernenti le assunzioni, anche mediante l'utilizzo di forme flessibili di reclutamento previste dalla normativa vigente, del personale nelle amministrazioni pubbliche; programmazione e definizione delle modalità e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche; predisposizione dei provvedimenti di programmazione dei concorsi e delle assunzioni; autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali in sede decentrata per le amministrazioni statali; attività di predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; elaborazione di atti regolamentari e di indirizzo alle amministrazioni pubbliche in materia di mobilità del personale; tenuta dei dati ed adozione dei provvedimenti relativi alle eccedenze del personale delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali; consulenza e assistenza alle amministrazioni nell'applicazione degli istituti per l'utilizzo e la gestione del personale, anche al fine di evitare situazioni di eccedenza; attuazione dei processi di mobilità del personale verso pubbliche amministrazioni, pure con riferimento a situazioni di privatizzazione, soppressione o riorganizzazione di amministrazioni pubbliche; indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche; elaborazione di studi e dati inerenti i sistemi di valutazione e di incentivazione per il personale; coordinamento per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; coordinamento delle azioni per la prevenzione del mobbing e, in generale, per le condizioni di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; gestione dei dati inerenti le politiche del personale delle pubbliche amministrazioni; elaborazione e gestione dei dati relativi alla programmazione delle assunzioni, alle politiche di reclutamento e alle condizioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni;

b) «Servizio per la gestione e lo sviluppo delle banche dati istituzionali»: attività istruttoria e di coordinamento in materia di conferimento di incarichi dirigenziali; attività residuali derivanti dalla soppressione del RUD; gestione e sviluppo delle banche dati istituzionali previste per legge connesse alle competenze funzionali dell'Ufficio; gestione della banca dati della dirigenza di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) «Servizio affari legali e contenzioso»: coordinamento e direzione dell'attività di gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento, consulenza legale agli uffici del Dipartimento in tema di gestione del contenzioso, di progetti, accordi di programma in materia di risoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attività di studio e monitoraggio sull'andamento del contenzioso dipartimentale.

Art. 8.

Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i prov-

vedimenti in materia, cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti e svolge, in relazione al personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, l'attività inerente ai procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro di tale personale, svolge attività di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle libertà sindacali, svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni; svolge le attività finalizzate alla definizione degli accordi collettivi per il trattamento di fine rapporto e la previdenza complementare dei pubblici dipendenti.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la contrattazione collettiva»: predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; attività istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva nazionale anche in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche; attività di accertamento della compatibilità economico-finanziaria dei contratti integrativi ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; monitoraggio della contrattazione integrativa; attività connesse alla predisposizione delle relazioni tecniche ed illustrative dei contratti integrativi;

b) «Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico»: attività inerenti ai procedimenti negoziali per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare attività di coordinamento delle amministrazioni partecipanti, attività istruttoria, di negoziazione e concertazione relativamente al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, al personale anche dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere prefettizia, diplomatica e della carriera dirigenziale penitenziaria; attività di studio e di gestione delle questioni inerenti all'applicazione della disciplina negoziale e normativa al personale suddetto;

c) «Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi»: indirizzo e coordinamento in materia di rappresentanza sindacale, attività di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di garanzia ai fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Ufficio per l'informazione statistica, le banche dati istituzionali ed il personale

1. L'Ufficio per l'informazione statistica, le banche dati istituzionali ed il personale promuove e cura iniziative volte allo sviluppo e al consolidamento dell'informazione statistica in materia di pubblica amministrazione, svolge le attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, gestisce la banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, cura l'attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 587-591 in materia di partecipazione delle pubbliche amministrazioni a società e consorzi, cura le attività volte allo sviluppo e alla gestione dei sistemi informativi del Dipartimento, promuove l'integrazione e il controllo delle attività afferenti ai vari servizi informativi, al fine di una migliore flessibilità ed efficienza globale dei sistemi; analizza l'organizzazione dei processi al fine di rilevare i fabbisogni di informatizzazione e le opportunità di sviluppo ottimale dell'infrastruttura tecnologica del Dipartimento; supporta lo sviluppo delle banche dati del Dipartimento e cura la gestione di quelle assegnate all'Ufficio; elabora progetti pilota sui sistemi di gestione della conoscenza, cura la progettazione e la gestione dei siti web internet e intranet; gestisce i servizi generali e il personale in servizio presso il Dipartimento; cura gli adempimenti relativi alla valutazione dei dirigenti; gestisce la biblioteca del Dipartimento.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per l'informazione statistica e la gestione integrata delle banche dati»: attività connesse alla partecipazione del Dipartimento al SISTAN, supporto allo sviluppo delle banche dati istituzionali, gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e delle collaborazioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 587-591; gestione delle altre banche dati affidate all'Ufficio; controllo delle attività svolte da fornitori e consulenti esterni nelle attività di sviluppo e di redazione dei contenuti al fine di alimentare sia le banche dati che i sistemi di gestione della conoscenza; promozione dello scambio di conoscenza e della collaborazione in materia con la comunità scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere;

b) «Servizio progettazione e gestione sito web, organizzazione e gestione del sistema informativo, stampa e documentazione»: studio, analisi e progettazione del sito dipartimentale; ideazione, coordinamento e attività redazionali concernenti le pagine web del sito dipartimentale; ideazione e gestione dell'intranet dipartimentale; anali-

si dei processi interni al fine di garantire il continuo miglioramento delle prestazioni tenendo presente i necessari aspetti di sicurezza e i prodotti dell'evoluzione tecnologica nel settore; rapporti con gli organi di comunicazione; diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attività del Dipartimento in particolare attraverso il sito web; predisposizione delle condizioni tecniche, amministrative e funzionali, volte alla gestione dell'infrastruttura tecnologica di rete e delle postazioni di lavoro del Dipartimento; predisposizione ed attuazione del piano della sicurezza informatica; approfondimento degli aspetti giuridico-normativi legati al trattamento automatico delle informazioni;

c) «Servizio per la gestione dei servizi generali e per il personale»: gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi, gestione dell'archivio generale, sovrintendenza dei servizi ausiliari di carattere generale, gestione del personale in servizio presso il Dipartimento, valutazione dei dirigenti; attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni; gestione della biblioteca del Dipartimento.

Art. 10.

Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. L'Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni contribuisce alla definizione degli interventi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche orientati al miglioramento delle performance, alla qualità dei servizi, all'integrità, all'innovazione digitale e alla partecipazione dei cittadini. Nel realizzare la sua missione l'Ufficio si avvale della consultazione dei portatori di interesse, dello scambio di conoscenze e della collaborazione con la comunità scientifica, le amministrazioni nazionali ed estere e le organizzazioni internazionali. L'Ufficio definisce le strategie e i programmi d'azione per il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, ai fini della programmazione integrata delle risorse nazionali ordinarie ed aggiuntive e delle risorse comunitarie affidate al Dipartimento. L'Ufficio attua programmi e iniziative per la modernizzazione e l'innovazione digitale delle amministrazioni pubbliche sulla base delle risorse ad esso assegnate.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per la gestione delle performance»: definizione degli interventi finalizzati a rafforzare la gestione delle performance nelle amministrazioni pubbliche. Gestione degli interventi per la sperimentazione e disseminazione di strumenti e logiche per la valutazione ed il miglioramento delle performance delle amministrazioni pubbliche in termini di efficienza, qualità, impatto, nonché per il rafforzamento della capacità amministrativa;

b) «Servizio per lo sviluppo dell'innovazione»: definizione degli interventi di innovazione e di sviluppo dell'open government per la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche. Gestione di iniziative per la sperimentazione e disseminazione delle logiche e degli strumenti di sviluppo dell'innovazione e dell'open government;

c) «Servizio per la partecipazione dei cittadini»: definizione degli interventi per favorire il coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders nel miglioramento della qualità dei servizi e per lo sviluppo della cultura dell'integrità. Gestione di interventi per la sperimentazione e disseminazione di strumenti e logiche di Customer Satisfaction Management (CSM) nelle amministrazioni pubbliche italiane. Gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.

Art. 11.

Ufficio per la semplificazione amministrativa

1. L'Ufficio per la semplificazione amministrativa promuove e coordina le attività di semplificazione amministrativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi amministrativi gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici; fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; coordina ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, l'attuazione del programma di misurazione degli oneri amministrativi; promuove e coordina la riduzione degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e la semplificazione mirata per le PMI secondo i criteri di proporzionalità; cura le attività di monitoraggio degli effetti degli interventi di semplificazione amministrativa e riduzione dei costi amministrativi; coordina i rapporti con le Regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di metodologie comuni e del coordinamento delle iniziative di semplificazione amministrativa, misurazione e riduzione degli oneri; coordina le iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e promuove, anche attraverso strumenti telematici, la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni nei processi di semplificazione amministrativa e di miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini e la comunicazione delle iniziative di semplificazione; cura i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari in tema di semplificazione amministrativa.

2. L'Ufficio è articolato nei seguenti servizi:

a) «Servizio per le attività di semplificazione amministrativa»: promuove e cura le attività di semplificazione amministrativa attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici e fornisce supporto e consulenza alle altre pubbliche amministrazioni; cura il monitoraggio dell'implementazione degli interventi di semplificazione amministrativa; cura i rapporti con le Regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di metodologie comuni e del coordinamento delle iniziative di semplificazione amministrativa, misurazione e riduzione degli oneri; cura le iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; promuove e realizza la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, dei cittadini e delle imprese e delle loro associazioni nei processi di semplificazione amministrativa, miglioramento dei rapporti tra utenti e amministrazione; cura le attività di comunicazione e l'analisi delle esperienze internazionali;

b) «Servizio per la misurazione e la riduzione degli oneri»: promuove e cura la realizzazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla regolazione di competenza statale; le attività di valutazione degli effetti di riduzione degli oneri; promuove e realizza la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni nei processi di misurazione e riduzione degli oneri.

Art. 12.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato «Ispettorato», in relazione ai compiti attribuiti dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come ridefiniti dall'art. 71 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di «Trasparenza e Ottimizzazione della P.A.»), vigila sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, in particolare su segnalazione di cittadini e imprese sull'osservanza delle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sulle disposizioni inerenti al controllo dei costi, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza ed i Servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, sull'effettivo esercizio nei casi di infrazione dei poteri disciplinari. Per lo svolgimento dell'attività, l'Ispettorato si avvale di personale assegnato al Dipartimento della funzione pubblica e dell'aliquota prevista nel citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'Ispettorato si compone del seguente Servizio:

«Servizio per l'analisi dell'attività ispettiva», con finalità di rapporto con le altre amministrazioni per l'effettuazione di verifiche congiunte sulla regolarità di spesa e di esame dei risultati conseguiti, di monitoraggio sulla costituzione e funzionamento dei servizi ispettivi e di controllo interni, di studio delle funzioni attribuite nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali, di predisposizione di relazioni sull'attività dall'Ispettorato svolta.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Dalla data del presente decreto è abrogato il decreto 25 maggio 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché ogni altra precedente disposizione organizzativa incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 10, foglio n. 186

13A01434

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Mylan».

Estratto determinazione n. 47 / 2013 del 21 gennaio 2013

MEDICINALE: SILDENAFIL MYLAN

TITOLARE AIC:

MYLAN S.P.A. Via vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/AL

AIC n. 041047010/M (in base 10) 174NZ2 (in base 32)

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047022/M (in base 10) 174NZG (in base 32)

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047034/M (in base 10) 174NZU (in base 32)

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047046/M (in base 10) 174P06 (in base 32)

Confezione

"25 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047059/M (in base 10) 174P0M (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 12 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047061/M (in base 10) 174P0P (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047073/M (in base 10) 174P11 (in base 32)

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047085/M (in base 10) 174P1F (in base 32)

Confezione

“50 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047097/M (in base 10) 174P1T (in base 32)

Confezione

“50 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/AL

AIC n. 041047109/M (in base 10) 174P25 (in base 32)

Confezione

“100 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/AL

AIC n. 041047111/M (in base 10) 174P27 (in base 32)

Confezione

“100 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047123/M (in base 10) 174P2M (in base 32)

Confezione

“100 mg compresse rivestite con film” 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047135/M (in base 10) 174P2Z (in base 32)

Confezione

“100 mg compresse rivestite con film” 8 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047147/M (in base 10) 174P3C (in base 32)

Confezione

“100 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047150/M (in base 10) 174P3G (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

25 mg, 50 mg, 100 mg di sildenafil come sildenafil citrato

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Calcio idrogeno fosfato anidro

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato

Film di rivestimento:

Ipromellosa (E464)

Titanio diossido (E171)

Lacca di alluminio indaco carminio (E132)

Triacetina

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublino 13

Irlanda

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

Mylan S.A.S (Meyzieu) (SOLO Francia)

Zac des Gaulnes, 360 Avenue Henri Schneider, 69330 Meyzieu

Francia

DHL Exel Supply Chain S.p.A (For IT Only)

via Grandi SnC . Fr. Caleppio e via Industrie 2, 20090 Caleppio di Settala (MI)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO :

Matrix Laboratories Limited

Plot # F/4, F/12, Malegaon MIDC, Sinnar, Nashik District, PIN . 422 113,

Maharashtra

India

CONFEZIONAMENTO :

Tjoa Pack Hungary Gyógyszergyártó Kft (For AT, BG, CZ, EL, HU, PL, RO, SI, SK Only)

2040 Hungary, Budaors, Vasut u. 13

Ungheria

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

Sildenafil (as citrate)

Matrix Laboratories Limited (Unit-8)

G.Chodavaram Village, Poosapatirega (M), Vizianagaram District, Andhra Pradesh 535204

India

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento di uomini con disfunzione erettile, ovvero dell’incapacità a raggiungere o a mantenere un’erezione idonea per una attività sessuale soddisfacente.

E’ necessaria la stimolazione sessuale affinchè Sildenafil Mylan possa essere efficace.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

“25 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/AL

AIC n. 041047010/M (in base 10) 174NZ2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

“25 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047022/M (in base 10) 174NZG (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

“25 mg compresse rivestite con film” 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047034/M (in base 10) 174NZU (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

“25 mg compresse rivestite con film” 8 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047046/M (in base 10) 174P06 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

“50 mg compresse rivestite con film” 8 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047073/M (in base 10) 174P11 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

“50 mg compresse rivestite con film” 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047085/M (in base 10) 174P1F (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047097/M (in base 10) 174P1T (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"50 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/AL

AIC n. 041047109/M (in base 10) 174P25 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister PVC/AL

AIC n. 041047111/M (in base 10) 174P27 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 2 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047123/M (in base 10) 174P2M (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047135/M (in base 10) 174P2Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

Confezione

"100 mg compresse rivestite con film" 8 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 041047147/M (in base 10) 174P3C (in base 32)

Classe di rimborsabilità

C

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SILDENAFIL MYLAN

è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A01595

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VENEZIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi, nel II semestre del 2012:

Marchio	Denominazione	Sede
141 VE	Pozzana Antonio	Venezia
382 VE	Montesauri Di Bugin Riccardo	Venezia

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

13A01427

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale delle imprese cancellate nel II semestre 2012	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data del provvedimento di cancellazione	totale dei punzoni smarriti
Biffi S.R.L. - In Liquidazione	Via Luca Della Robbia, 5 Vicenza	433	105 del 03/12/2012	8
Gritti Sergio	Via Treviso, 29 EF Monticello Conte Otto	560	104 del 03/12/2012	4
Lorvis Di Schenato Gianni & C. S.N.C. – In Liquidazione	Via S. Benedetto, 78 Trissino	1038	121 del 28/12/2012	1
Campagnolo S.N.C. Di Campagnolo Ruggero & C.	Strada Dei Molini, 46 Vicenza	1189	90 del 24/10/2012	0
Panozzo Lucia	Via Prospero Alpino, 34/36 Vicenza	1253	79 del 31/07/2012	1
Si.Bo. S.A.S. Di Sinigaglia Giovanni & C.	Via Giuseppe Garibaldi, 50 Caldogno	1308	93 del 06/11/2012	0
Finello S.R.L.	Via Zamenhof, 368 Vicenza	1319	111 del 04/12/2012	0
Oro Top S.A.S. Di Trevisan Franca & C.- In Liquidazione	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	1474	102 del 03/12/2012	18
Mythos S.R.L.	Contra' G. Zanella, 6 Vicenza	1826	84 del 10/10/2012	0
Conte & Macca' S.R.L. - In Liquidazione	Via Dei Carabinieri, 42 Torri Di Quartesolo	1962	85 del 16/10/2012	0
Maize Di Zanon Achille & C. S.A.S.	Via Castellana, 30/B Romano D'Ezzelino	1966	86 del 16/10/2012	0
G.E.M. Di Fabris Simone & C. S.N.C.	Via Vincenzo Bellini, 27 Lugo Di Vicenza	2306	120 del 27/12/2012	0
Rebex S.R.L. – Unipersonale – In Liquidazione	Via Confalonieri, 29 Bassano Del Grappa	2556	119 del 27/12/2012	0
Sunflower S.R.L. – In Liquidazione	Via Monsignor Pertile, 18/3 Thiene	2560	122 del 28/12/2012	0
Colai S.R.L.	Via Diviglio, 211 Caldogno - frazione Cresole	2649	76 del 16/07/2012	0

13A01426

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di variante gestionale e strutturale dell'esistente impianto di trattamento di rifiuti in Comune di Agnosine della Società ValleSabbiaServizi s.r.l., in Agnosine, nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni.

Con decreto VIA N. DVA-DEC-2013-17 del 4 febbraio 2013 si determina:

1. giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto della variante gestionale e strutturale dell'esistente impianto di trattamento di rifiuti in Comune di Agnosine della Società Vallesabbiaservizi s.r.l., nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni.

2. Il provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

13A01424

MINISTERO DELLA DIFESA

Estensione al personale del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana, della Croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni militari in Afghanistan.

Con decreto 7 febbraio 2013 del Ministro della difesa, è stata estesa al personale del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, la Croce commemorativa per la partecipazione alle operazioni militari in Afghanistan, istituita con decreto del Ministro della difesa 15 gennaio 2003.

13A01423

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità).

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) è pari al 3,0 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2013).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, se spettante nella misura intera, è pari a € 139,49; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a € 25.108,71 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998);

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a € 334,53; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a € 34.873,24.

13A01425

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-043) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.